

DELIBERA N. 176/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ZOAGLI (GENOVA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, con l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni

riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTE le note del 19 maggio 2026 (prot. n. 0185265) e del 26 maggio seguente (prot. n. 0194452), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Zoagli (Genova), a seguito di due segnalazioni del Signor Mirko Mussi, consigliere comunale, per la pubblicazione da parte del Sindaco sul profilo *facebook* istituzionale:

- in data 14 maggio 2026 di *“una notizia riguardante l'approvazione e il finanziamento di un'opera pubblica...(molo attracco battelli) riguardante una delibera di Giunta con oggetto la costruzione del molo per l'approdo dei battelli turistici”, nonché “altre notizie afferenti continue comunicazioni promozionali delle proprie azioni (delibere non urgenti) e figure (con foto) sui canali istituzionali dell'Ente [...] al solo fine di promuovere strumentalmente la propria campagna elettorale in corso”* (prima segnalazione);
- in data 19 maggio 2026 (*rectius* 18 maggio 2026) di *“una notizia riguardante la programmazione di una manifestazione prevista a metà giugno prossimo, ossia la quarta edizione del Premio Sem Benelli, evento che si svolgerà nelle giornate del 13 e 14 giugno prossimo”* (seconda segnalazione), il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto rispettivamente in data 14 e 21 maggio 2026 le controdeduzioni e rilevando in sede di istruttoria sommaria la presenza in data successiva al *“14 maggio u.s., oggetto del primo esposto”* di *“ulteriori pubblicazioni: post del 16/05/2026 - Domenica 17 maggio alle ore 16 vi aspettiamo in Piazza XXVII Dicembre per l'inaugurazione di “TAO”, il nuovo pianoforte artistico pubblico; post del 17/05/2026 - Il Comune di Zoagli accoglie il progetto “Sing for Hope”; post del 21/05/2026 - Dopo di noi - Co-housing”*, avendo riscontrato la non conformità all'art. 9 della legge 28 del 2000 delle comunicazioni segnalate ed accertate, con le delibere n. 13 del 19 maggio 2026 e n. 14 del 26 maggio 2026 ha trasmesso all'Autorità le proposte di sanzione;

ESAMINATE le memorie difensive, la prima del 15 maggio 2026 (protocate il 18 maggio seguente) e la seconda del 22 maggio 2026 (protocate il 25 maggio seguente), con le quali il Sindaco del Comune di Zoagli, Signor Fabio De Ponti, ha rappresentato che:

- relativamente alla prima segnalazione:
- *“la deliberazione di Giunta n. 112 del 13/05/2026 ad oggetto: “Realizzazione del molo di approdo presso l'area sottostante la stazione ferroviaria. Approvazione progetto definitivo” [allegata] si riferisce ad un progetto inserito del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, iscritta nell'Elenco annuale 2026 del Programma Triennale 2026-2028, che vede le sue origini nel 2021;*
- *si tratta di un atto pubblico già pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente [...] rientrando nei compiti istituzionali degli amministratori in carica, e la sua pubblicazione sulla pagina social del Comune non interferisce con la notorietà del documento;*
- *nel testo pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Zoagli [sono state fornite esclusivamente] informazioni di fatti esistenti ed accaduti”;*

- relativamente alla seconda segnalazione: premesso che “i post sulla pagina istituzionale facebook del “Comune di Zoagli” sono sempre firmati da chi li redige, per espressa richiesta dei Consiglieri Comunali di minoranza, e che per ottemperare a tale richiesta [il Sindaco] non si è mai firmato col proprio nome e cognome, bensì solo con l’incarico istituzionale”, si precisa che:

- 1) “il post del 18/05/2026 relativo al “Premio Sem Benelli” è stato redatto e firmato dall’Area Amministrativa dell’Ente, ed è stato emesso per ricordare l’evento in quanto il 20 maggio andava in scadenza il termine per l’invio delle poesie dei concorrenti che intendevano partecipare al concorso letterario. Le informazioni relative al Premio Sem Benelli sono da tempo rese disponibili dall’Area Amministrativa anche sul sito del Comune di Zoagli nella voce “Eventi”;

- 2) il post del 16/05/2026 si riferisce ad un evento effettuato in concomitanza e sincronia con il medesimo evento svolto dalla Associazione Internazionale Sing For Hope che a livello mondiale ha inaugurato in questi giorni tutti i pianoforti presenti nelle varie località in giro per il mondo ed ha espressamente chiesto al Comune di Zoagli di aderire all’iniziativa in contemporanea con loro. Ciò può essere confermato visitando la pagina Facebook di Sing for Hope;

- 3) la comunicazione del 17/05/2026 consiste nella ripubblicazione automatica di un post Instagram che è stato collegato al profilo del Comune di Zoagli; infatti, il formato del testo è difforme da quello abituale e non presenta alcuna firma dell’editore;

- 4) il post del 21/05/2026 si riferisce ad un evento non posto in essere da questa Amministrazione, bensì dalla “Fondazione Cometa Blu” che ha organizzato l’evento di inaugurazione dell’immobile destinato al progetto finanziato con bando regionale “Dopo di Noi” destinato ai ragazzi autistici. La Fondazione ha invitato all’evento i rappresentanti di Regione Liguria che hanno finanziato il progetto e il Sindaco dell’Ente che ha messo a disposizione l’immobile, le assistenti sociali e i funzionari comunali che hanno lavorato alla realizzazione dello stesso;

- inoltre, leggendo le FAQ di cui al link segnalato [...] che citano “L’organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell’evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell’evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità...” [si] evidenzia che i suddetti casi di cui ai punti 2 e 3 sono conformi, in quanto non posti in essere dall’Ente, bensì da soggetti esterni. Mentre il caso del punto 1 è riconducibile non alla classe politica, bensì ad esigenze tecniche dell’Area Amministrativa”;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa la medesima identità del segnalante consigliere comunale e del Comune di Zoagli, soggetto segnalato;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 9 aprile 2026, data di inizio della campagna elettorale del 24 e 25 maggio 2026;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata ed accertata dal competente Comitato regionale, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATA l'attività di comunicazione accertata dal competente Comitato regionale e in particolare le pubblicazioni effettuate sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Zoagli (https://www.facebook.com/comunedizoagliufficiale/?locale=it_IT):

- *post* del 14 maggio 2026 che reca in calce "il Sindaco", relativo all'approvazione del "progetto di realizzazione del molo di attracco battelli turistici posizionato al termine della passeggiata di Levante", con l'indicazione delle modalità e dei costi dell'iter progettuale e la seguente dichiarazione da parte del Sindaco "Ringrazio l'Ufficio Tecnico Comunale e il tecnico progettista incaricato per il lavoro compiuto in questi anni nei confronti degli Enti superiori dedicati a questa tipologia di intervento" (prima segnalazione);
- *post* del 18 maggio 2026 relativo alla "programmazione della quarta edizione del Premio Sem Benelli che si svolgerà il 13 e 14 Giugno prossimi" con l'articolazione dei due giorni, l'invito a "seguire gli appuntamenti della programmazione" ed allegata locandina recante il logo del Comune di Zoagli, organizzatore, e della Regione Liguria, patrocinante l'iniziativa (seconda segnalazione);
- *post* accertati dal Comitato regionale e precisamente del: 1) 16 maggio 2026 dal titolo "Domenica 17 maggio alle ore 16 vi aspettiamo in Piazza XXVII Dicembre per l'inaugurazione di "TAO", il nuovo pianoforte artistico pubblico della Città di Zoagli", con allegata locandina dal titolo "Inaugurazione pianoforte artistico" 17 maggio 2026 - ore 16 Piazza XXVII Dicembre Zoagli, munita del logo del Comune di Zoagli; 2) 17 maggio 2026 dal titolo "Il Comune di Zoagli accoglie il progetto "Sing for Hope", iniziativa che "nasce con l'obiettivo di trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro attraverso la musica, invitando cittadini e visitatori a fermarsi, ascoltare e suonare liberamente" con foto e video della manifestazione; 3) 21 maggio 2026 avente ad oggetto l'iniziativa "Dopo di noi – Co-housing", con in calce "il Sindaco" per "l'inaugurazione del progetto di realizzazione del primo appartamento didattico per l'autonomia con una conduzione in co-housing destinata a persone adulte con autismo" e la seguente dichiarazione "Vi invito ad essere presenti all'inaugurazione per conoscere tutti i dettagli del progetto e ringrazio la Fondazione Cometa Blu per la condivisione di questa importante iniziativa" ed allegata locandina;

RILEVATO che detti *post* del 14, 16, 17, 18 e 21 maggio come sopra descritti sono privi del requisito dell'impersonalità, in quanto sono presenti il logo del Comune di Zoagli (16 e 18 maggio 2026), oltre quello della Regione Liguria (18 maggio 2026), commenti e ringraziamenti del Sindaco (14 maggio 2026) "ben oltre la semplice comunicazione informativa; avviso che poteva essere effettuato attraverso un semplice richiamo al link in cui il Comune pubblica le deliberazioni che assume" e toni di enfasi per "l'immobile, concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune di Zoagli [...] oggetto di una ristrutturazione resa possibile grazie ai finanziamenti della Regione Liguria, dedicati agli interventi strutturali per il "Dopo di noi" (Legge 112/2016) (21 maggio 2026) e dell'Ente "Zoagli ospita uno dei pianoforti del progetto internazionale "Sing for Hope" e, ad oggi, sarebbe l'unico presente in Italia" (17 maggio 2026), nonché del requisito dell'indispensabilità all'efficace assolvimento delle funzioni della Pubblica Amministrazione, atteso che le informazioni relative alle

iniziative rappresentate e programmate potevano essere diffuse in un momento successivo alla campagna elettorale comunale;

RITENUTO, per l'effetto, che le attività di comunicazione istituzionale realizzate ed accertate sul profilo *facebook* del Comune di Zoagli appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

al Comune di Zoagli di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione dei *post* durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 sul profilo *facebook* istituzionale in data 14 maggio 2026 (Approvazione e finanziamento dell'opera pubblica del molo attracco battelli turistici), 16 maggio 2026 (Domenica 17 maggio alle ore 16 vi aspettiamo in Piazza XXVII Dicembre per l'inaugurazione di “TAO”, il nuovo pianoforte artistico pubblico della Città di Zoagli), 17 maggio 2026 (Il Comune di Zoagli accoglie il progetto “Sing for Hope”), 18 maggio 2026 (Programmazione della quarta edizione del Premio Sem Benelli che si svolgerà il 13 e 14 Giugno prossimi) e 21 maggio 2026 (Dopo di noi - Co-housing). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Zoagli (Genova) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella